



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 226
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 221/A, 222/A e 223/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 APRILE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo VERGINE, Responsabile del Settore Giovanile della ACF FIORENTINA, del Sig. Stefano CAPPELLETTI, Allenatore squadre minori della ACF FIORENTINA e della società ACF FIORENTINA S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Vincenzo VERGINE, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10.13 lett.a) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2013/2014 per aver, in qualità di Responsabile del Settore Giovanile della ACF FIORENTINA S.p.A., organizzato in 15.05.2014, presso l'impianto San Marcellino in Firenze, una gara amichevole con una formazione giovanile categoria "pulcini" della ASD CAMPESE 1969 in assenza della preventiva autorizzazione del Comitato Regionale o Delegazione territorialmente competente;

Sig. Stefano CAPPELLETTI, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10.13 lett.a) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2013/2014 per aver, in qualità di Allenatore squadre minori della ACF FIORENTINA S.p.A., organizzato in 15.05.2014, presso l'impianto San Marcellino in Firenze, una gara amichevole con una formazione giovanile categoria "pulcini" della ASD CAMPESE 1969 in assenza della preventiva autorizzazione del Comitato Regionale o Delegazione territorialmente competente;

società ACF FIORENTINA S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo VERGINE, dal Sig. Stefano CAPPELLETTI e dal Sig. Sandro MENCUCCI nell'interesse della società ACF FIORENTINA S.p.A. in qualità di legale rappresentante pro-tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Vincenzo VERGINE, di 30 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Stefano CAPPELLETTI e di € 2.000,00 di ammenda nei confronti della ACF FIORENTINA S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 159pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe NATALE, calciatore della società A.S.D. RADDA IN CHIANTI, Sig. Claudio BATTENTI dirigente accompagnatore della società A.S.D. RADDA IN CHIANTI e della società A.S.D. RADDA IN CHIANTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Giuseppe NATALE per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 22, comma 8, del C.G.S. partecipato in qualità di calciatore per la società A.S.D. Radda in Chianti alla gara Radda in Chianti – Castellina Scalo del 7.9.2014, nonostante fosse in posizione irregolare per non aver scontato una squalifica comminata nella precedente stagione sportiva;

Sig. Claudio BATTENTI per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 22, comma 8, del C.G.S. consentito, nella sua qualità di dirigente accompagnatore, che il calciatore Giuseppe Natale prendesse parte alla gara sopra indicata inserendo il relativo nominativo nella distinta dei giocatori consegnata all'arbitro, non ponendo in essere con la dovuta diligenza e cautela le opportune verifiche volte a determinare eventuali impedimenti di natura disciplinare;

A.S.D. RADDA IN CHIANTI per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe NATALE, dal Sig. Claudio BATTENTI e dal Sig. Damiano Fabbri nell'interesse della società A.S.D. RADDA IN CHIANTI in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica in Coppa Toscana nei confronti del Sig. Giuseppe NATALE, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Claudio BATTENTI e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. RADDA IN CHIANTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1167pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Stefano SAMMARTINO, Presidente della Società VIRTUS VIGONTINA SSD ARL e della società VIRTUS VIGONTINA SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Stefano SAMMARTINO, violazione dell'allora vigente art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto partecipare la propria squadra al 5° Trofeo Tomei senza essersi accertato preventivamente della avvenuta autorizzazione del torneo da parte della F.I.G.C.;

società VIRTUS VIGONTINA SSD ARL per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SAMMARTINO in proprio e nell'interesse della società VIRTUS VIGONTINA SSD ARL in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano SAMMARTINO e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società VIRTUS VIGONTINA SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio